

Tribunale di Bari, sezione lavoro

Sentenza 22 aprile 2013

Svolgimento del processo – motivi della decisione

La domanda è infondata e, pertanto, non può trovare accoglimento.

Il ricorrente in epigrafe indicato, dirigente medico alle dipendenze dell'Ente convenuto dal 27.09.82, ha chiesto la condanna della controparte al ripristino in suo favore e nell'originario importo della c.d. indennità di modulo a far data dal 01.05.02 ed alla restituzione delle somme illegittimamente trattenute sulle retribuzioni da febbraio ad aprile 2006 a titolo di riassorbimento della predetta voce retributiva negli aumenti stipendiali nel frattempo intervenuti.

Costitutosi in giudizio, l'Ente datore di lavoro ha contestato integralmente la fondatezza delle avverse pretese, chiedendone pertanto il rigetto.

Occorre premettere che questione analoga a quella oggetto di causa è stata già decisa da questo Tribunale con sentenza n. 5202 del 14.05.12 (est. A. Napoliello, allegata da parte resistente), le cui motivazioni si condividono pienamente e qui di seguito si riportano.

"Non è contestato tra le parti che: il ricorrente fosse titolare di modulo; che percepisse la relativa indennità ex art. 116 D.P.R. n. 384 del 1990; che il ricorrente abbia perso il pregresso incarico di capo-modulo con ripristino della originaria posizione di Aiuto medico (già decimo livello retributivo), oggi riconducibile alla qualifica dirigenziale unica. Oggetto del contendere è se la predetta indennità di modulo sia da considerare sin dall'origine quale integrante la parte fissa della retribuzione di posizione o se, al contrario, costituiva parte diversa del trattamento stipendiale da continuare ad elargire (sotto forma di assegno ad personam) riassorbibile nei successivi adeguamenti stipendiali.

Certo che il quadro contrattuale di riferimento è il CCNL del 5.12.1996 (che ha previsto la soppressione dei moduli e la creazione delle unità operative semplici creata dal Miulli a far data dal dì 1.5.2002), la tesi del ricorrente non appare fondata. Questi assume di avere diritto a conservare per intero il trattamento economico fruito in costanza di svolgimento dell'incarico di capo-modulo anche in relazione al periodo

dal 1 maggio 2002, epoca in cui egli non è stato più confermato nell'omologo incarico di responsabile di Unità Operativa Semplice (d'ora innanzi U.O.S.) istituita in ambito aziendale, ai sensi del D.Lgs. n. 502 del 1992e s.m. e i. e in applicazione della contrattazione collettiva della Sanità pubblica, in sostituzione del modulo organizzativo.

È certo che a seguito della nuova articolazione aziendale, in fase di prima applicazione, 11 dirigenti medici furono investiti, su espresso parere favorevole della Direzione Sanitaria, dell'incarico di responsabili delle UU.OO.SS., come distintamente indicati nella Delib. n. 106 del 30 maggio 2002, avente efficacia dal 1 maggio dello stesso anno. Il ricorrente, al pari di altri dirigenti medici, non è stato confermato nel nuovo incarico, senza dolersene in alcun modo; infatti, l'odierna vertenza non ha ad oggetto la decisione aziendale di escludere, all'esito di valutazione non positiva del relativo operato nelle ultraquinquennali funzioni di capo-modulo, il ricorrente dal novero dei dirigenti medici destinatari dell'incarico di responsabile di U.O.S., ma semplicemente la rivendicazione di un trattamento economico.

In tale contesto, nel quale emerge il quadro di una diversa modulazione organizzativa interna all'azienda attraverso l'istituzione legale delle UU.OO.SS. in luogo dei Moduli, non è possibile riconoscere ovvero conservare al ricorrente, non più incaricato di alcuna responsabilità di direzione di struttura ospedaliera, l'intero trattamento stipendiale correlato a funzioni esclusivamente intestate in capo ad altri dirigenti medici.

L'ordinamento vigente è perfettamente allineato su tali principi, escludendo espressamente nei confronti del dirigente la garanzia del mantenimento della pregressa retribuzione di posizione in ipotesi di passaggio a diverso incarico; in tal senso, la precisa disposizione di cui all'art. 19, comma 1, ultima parte, del D.Lgs. n. 165 del 2001, che prevede l'inapplicabilità dell'art. 2103 del Codice Civile; norma, l' art. 19 co. 1, ultima parte, da ritenersi applicabile alla fattispecie (Cfr. Cass. - Sez. Lav. 22/08/2007, n. 17888, che afferma il principio di riducibilità del trattamento retributivo del dirigente passato ad altro incarico), come del resto pacificamente ammesso dallo stesso ricorrente laddove afferma la cogenza della disciplina pubblicistica; tale disposizione è, peraltro, assolutamente inderogabile da parte della contrattazione collettiva (art. 19 co. 12 bis D.Lgs. n. 165 del 2001), sicché ogni eventuale previsione contraria, di estrazione pattizia, deve ritenersi nulla.

Esasperare l'interpretazione dell'art. 55 del ccnl del 5/12/96 sino al punto di affermare il principio della spettanza dello stesso trattamento stipendiale attribuito al dirigente medico di U.O.S., a prescindere dall'espletamento delle corrispondenti funzioni, equivarrebbe a sganciare tale disposizione contrattuale di carattere transitorio (poi puntualmente superata dalle sopravvenienze pattizie e dall'espressa abrogazione dell'art. 72 D.Lgs. n. 29 del 1993, che ne costituiva fonte di legittimazione primaria, ad opera dell'art. 43 D.Lgs. n. 80 del 1998) dall'assetto ordinamentale vigente, con conseguente violazione del principio di riducibilità della retribuzione del pubblico dirigente e nullità della disposizione medesima per contrasto con norma inderogabile di legge (art. 19 co. 12 D.Lgs. n. 165 del 2001 succitato).

D'altro canto, a ulteriore garanzia della posizione del ricorrente, stante l'assenza di una specifica disposizione contrattuale disciplinante l'ipotesi della regressione da capo-modulo ad Aiuto medico, il ricorrente ha mantenuto, sotto forma di assegno ad personam l'indennità di cui si è detto sino al suo assorbimento con gli intervenuti aumenti stipendiali. L'Ente ha quindi fatto corretta applicazione delle disposizioni di cui all'art. 202 del D.P.R. n. 3 del 1957 ed all'art. 3 della legge finanziaria n. 537/1993 in tema di assegno ad personam (cfr. sentenze Trib. Bari - Sez. Lavoro del 9/06/2006 e C. d. S. Ad. Plen. 11/12/2006 n. 14).

Attese la cogenza e l'inderogabilità della succitata disposizione legislativa in tema di riducibilità della retribuzione del dirigente (art. 19 D.Lgs. n. 165 del 2001), a mente della quale il trattamento stipendiale deve essere strettamente correlato alle effettive funzioni espletate, va affermata la legittimità della scelta aziendale di inquadrare il ricorrente nella posizione di valore economico inferiore, con salvezza - come detto - dell'assegno ad personam, in conseguenza della mancata attribuzione (mai opposta) dell'incarico di responsabilità appena istituito (direzione U.O.S.).

Per converso, il trattamento stipendiale mantenuto nei confronti del ricorrente, mediante l'attribuzione dell'assegno ad personam, non soltanto non ha comportato nessuna reformatio in pejus, ma risulta anche sostanzialmente invariato, come documentato dal convenuto: infatti, a fronte di 340,00 Euro mensili, spettanti per ccnl secondo biennio economico 2004/05 come retribuzione di posizione variabile ridotta ai sensi dei su richiamati disposti contrattuali, il ricorrente percepisce attualmente 333,00 Euro mensili, quale retribuzione minima contrattuale più l'assegno ad personam.

Va chiarito come nel regime contrattuale vigente nel 2003, al tempo dell'attribuzione dell'assegno ad personam, le parti, fissa e variabile, della retribuzione di posizione vengono accorpate nella retribuzione di posizione minima contrattuale unificata ai sensi degli artt. 41 e 42 del C.C.N.L. 2002/'05, sicché, conglobandosi una quota di retribuzione di posizione nello stipendio tabellare e unificandosi le due residue componenti nella retribuzione minima, non vi era, né vi è modo, per differenziare la parte fissa da preservare. Il risultato finale, in definitiva, è che la retribuzione di posizione in godimento del ricorrente, anche per effetto della unificazione delle due componenti retributive, resta sostanzialmente invariata".

Quanto all'interpretazione autentica dell'art. 55 co. 3 CCNL 05.12.96, contenuta nel successivo CCNL 04.07.02, richiamata da parte istante in sede di note conclusive, si ritiene che essa non modifichi i termini della questione laddove non chiarisce se l'indennità per cui è causa sia da ricomprendersi nella parte fissa della retribuzione di posizione.

Alla stregua delle precedenti considerazioni la domanda deve essere rigettata.

Quanto alla regolamentazione delle spese del giudizio, in considerazione della qualità delle parti e della peculiarità della fattispecie esaminata si stima equo ed opportuno disporre la compensazione integrale.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da P.G. con ricorso depositato il 02.07.10 nei confronti dell'Ente Ecclesiastico Ospedale Generale Regionale "F.Miulli", in persona del legale rappresentante pro tempore, così provvede:

- rigetta la domanda;
- compensa le spese di lite.

Così deciso in Bari, il 22 aprile 2013.